

Avviso pubblico pluriennale “Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua” - D.D. n. G04454 del 02/05/2016

FAQ

D. La stessa azienda/ente può partecipare a più linee di finanziamento?

R. Si chiarisce che in riferimento a scadenze differenti è possibile presentare proposte a valere su linee differenti nei limiti previsti dall'avviso. Relativamente a proposte progettuali che fanno riferimento alla stessa scadenza (linee 2 e 3) per le aziende è possibile partecipare ad entrambe presentando una proposta per linea; gli operatori accreditati possono partecipare ad entrambe le linee presentando fino a quattro proposte per linea.

D. Se l’impresa ha un numero ridotto di dipendenti, è possibile organizzare 2 gruppi aula per formarli in momenti diversi proponendo due edizioni dello stesso percorso formativo?

R. Si chiarisce che è possibile presentare più edizioni dello stesso percorso ma in proposte progettuali diverse.

D. Il modulo per la sicurezza è obbligatorio?

R. Si chiarisce che non è obbligatorio prevedere nella proposta progettuale il modulo della sicurezza. Tuttavia, ove proposto si ricorda che non è finanziabile nell'ambito del regolamento UE 651/2014, ma soltanto nell'ambito del Regolamento 1407/2013 "de minimis".

D. Siamo una cooperativa sociale da anni impegnata nei servizi di cura in favore di famiglie con familiari disabili, sia bambini in obbligo di istruzione sia anziani. Vorremmo sapere se possiamo presentare sull’Avviso AdA un piano formativo per formare i nostri dipendenti e far loro acquisire le qualifiche professionali di:

- AEC, o
- Assistente Familiare

R. No, in quanto il numero di ore massimo previsto dall’avviso non consente il raggiungimento del monte ore minimo per il rilascio di una qualifica professionale. L’avviso consente invece di effettuare la riqualificazione del personale occupato e il riconoscimento del percorso svolto. Infatti, percorsi proposti dovranno comunque ispirarsi, in termini di Unità di Competenza, ai profili approvati dalla Regione Lazio, al fine di consentire il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti di parte seconda a cura dell’ente formatore che, in futuro, potrà permettere il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, da aggiungersi, sempre ai fini dell’ottenimento della qualifica professionale, agli apprendimenti acquisiti in ambito informale e non formale.

L’avviso è principalmente finalizzato alla qualificazione/riqualificazione dei lavoratori per una migliore competitività delle imprese e il mantenimento del posto di lavoro.

Quindi non è finalizzato all’acquisizione di qualifiche regionali, anche perché i percorsi finanziabili sono brevi. Rimane quindi confermato che con un progetto ADA non è possibile conseguire la qualifica regionale.

Tuttavia, se il progetto prevede chiaramente che la formazione è finalizzata all'acquisizione di una o più competenze di un profilo regionale presente nel Repertorio, è possibile certificare alla fine del percorso l'acquisizione di tali competenze al fine di un successivo proseguimento (ad es. con successivo corso autofinanziato e autorizzato dalla Regione) e eventuale integrazione con le competenze mancanti del profilo stesso, così da ottenere l'attestato di qualifica.

La formazione che viene proposta deve essere coerente con la scheda di correlazione utilizzata dalla Regione per quel profilo (da richiedere, eventualmente, al Servizio attuazione interventi).

Ai fini del rilascio dell'attestato di qualifica, sulla base anche del riconoscimento dell'avvenuto conseguimento delle competenze previste dal progetto ADA sarà quindi necessario:

- Che gli allievi superino l'esame relativo alle Unità di competenza previste dal progetto ADA
- Che la Commissione di esame, presieduta da funzionario regionale, rilasci apposita attestazione (la modulistica la fornirà la Regione) e che venga appunto verbalizzata l'acquisizione delle unità di competenza del progetto ADA
- Che il successivo progetto formativo autofinanziato (e autorizzato) riguardi le competenze mancanti
- Che venga superato positivamente l'esame relativo a tali competenze
- La Commissione di esame, presieduta dal funzionario regionale, recepisca l'avvenuta attestazione delle competenze del progetto ADA e verifichi l'acquisizione di quelle mancanti a completamento della qualifica
- Se tutto è superato positivamente, la Regione rilascerà l'attestato di qualifica

In ogni caso, i moduli formativi devono essere strutturati sulla base delle Unità di Competenza che caratterizzano i profili approvati dalla Regione Lazio.

L'Ente formatore potrà comunque, in alternativa a quanto sopra specificato, rilasciare una propria dichiarazione degli apprendimenti che, in futuro, potrà permettere il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito formale, da aggiungersi, sempre ai fini dell'ottenimento della qualifica professionale, agli apprendimenti acquisiti in ambito informale e non formale.

D. Un professionista socio di uno studio associato può partecipare ad un corso di formazione a valere sulla Linea 3 dell'avviso a titolo individuale, utilizzando la partita IVA dello studio?

R. SI. Un professionista, socio di uno studio associato, può partecipare ad un corso a titolo individuale solo sulla Linea AdA 3, anche utilizzando la partita IVA intestata allo studio associato.

Si specifica che, nel caso in cui vi siano due o più professionisti - soci dello stesso studio associato - che intendano partecipare alle attività formative, la proposta progettuale dovrà più opportunamente essere presentata a valere sulla Linea AdA 2. La proposta progettuale sarà così presentata dallo studio associato, utilizzando la propria partita IVA.